

Marzo 2025

Informative e news per la clientela di studio

Le news di marzo	2
La tassa di CC.GG. sui libri sociali per l'anno 2025	4
Semplificati: registrazione della fattura e determinazione del reddito	6
Distacchi e/o prestiti di personale integralmente imponibili ai fini Iva: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia	8
<i>Dietrofront</i> sulle prestazioni sanitarie: confermato il divieto FE fino al prossimo 31 dicembre 2025	9
Obbligatoria la polizza assicurativa per gli avvenimenti catastrofali	10
Ancora novità in tema di 5.0	13

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 marzo 2025 al 15 aprile 2025	16
---	----

Informative e news per la clientela di studio

TASSATI GLI ACCORDI POST CESSIONE QUOTE TRA SOCI DI SRL

Con risposta a interpello n. 50/E/2025 l'Agenzia delle entrate si esprime sulla tassazione delle plusvalenze realizzate dai soci di Srl che hanno percepito somme sulla base di pattuizioni contrattuali successive all'atto di cessione delle proprie quote.

Ritiene l'Agenzia delle entrate che ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 68, comma 6, Tuir, occorrerà confrontare il corrispettivo percepito e indicato nell'atto di cessione, con il valore rideterminato delle partecipazioni.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 50/E/2025)

TRATTAMENTO CONTABILE DEI BUONI PASTO

L'Oic il 26 febbraio 2025 pubblica la risposta sul trattamento contabile dei buoni pasto, tornando sulla regola fondamentale del principio contabile dell'Oic 34 chiarendo di fatto se una società che emette buoni pasto debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti per dare evidenza della commissione realizzata.

(Fondazione Oic, Oic 34 del 26 febbraio 2025)

RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE LAVORI: NUOVE PRECISAZIONI DALLA CASSAZIONE

La responsabilità penale del direttore lavori non emerge dall'incarico formale ma dai fatti di causa, questo il dettato della sentenza n. 5003/2025 della Corte di Cassazione, IV sezione penale.

(Cassazione, sentenza n. 5003/2025)

BONUS PER LE NUOVE ASSUNZIONI

La recente circolare di Assonime n. 3/2025, pubblicata il 27 febbraio, evidenzia alcuni temi rilevanti riguardanti il *bonus* per le nuove assunzioni introdotto con la Legge di Bilancio 2024, con particolare attenzione agli errori contabili e alle modalità di verifica dell'incremento occupazionale per gli enti non commerciali.

(Assonime, n. 3/2025)

RIMBORSO CHILOMETRICO ASSOCIATI

Con l'ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025 la Cassazione ha statuito che il rimborso chilometrico, versato da un'associazione professionale ai singoli professionisti della stessa è interamente deducibile e non sconta i limiti previsti dall'articolo 164, Tuir.

(Cassazione, ordinanza n. 4226/2025)

DICHIARAZIONE IVA E CPB

Dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2025 è possibile inviare la Dichiarazione Iva 2025 anno di imposta 2024. Relativamente ai soggetti che hanno aderito al CPB, beneficiari di un credito Iva, per i periodi oggetto di concordato, si ricorda la possibilità di fruire:

- di un limite più elevato per chiedere a rimborso l'eccedenza di credito Iva;
- nonché per compensarla "orizzontalmente", senza l'obbligo del visto di conformità.

In merito giova ricordare che l'Agenzia delle entrate sul tema si è espressa con una *faq* datata 24 febbraio ove, rispetto al seguente quesito:

"un soggetto che aderisce al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024-2025, le agevolazioni previste ai fini Iva dall'articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017 possono essere riconosciute già a partire dall'anno 2024, ossia dal primo dei 2 anni di decorrenza del concordato?"

ha risposto in senso affermativo.

(Agenzia delle entrate, *faq* del 24 febbraio 2025)

CORRETTA INDICAZIONE IN FATTURA

Con la sentenza n. 3225 dell'8 febbraio la Cassazione ha precisato che ai fini della detrazione dell'Iva, ovvero dell'applicazione del meccanismo del c.d. *reverse charge*, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.

(Cassazione, sentenza n. 3225/2025)

Informative e news per la clientela di studio

LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2025

Il prossimo 17 marzo (il 16, scadenza naturale, cade di domenica) le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2025.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro



per la generalità delle società

516,46 euro



per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2025 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Cciaa (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta di:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;

- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.



Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari, non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo; su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece a registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all'apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento delle società già in attività deve essere effettuato con modello F24 (eventualmente con compensazione con altri crediti) utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2025, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la seguente sanzione amministrativa: con la sanzione pari al 90% del tributo con minimo di 100 euro (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024);

con la sanzione dal 100% al 200% del tributo, con un minimo di 100 euro (per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024).

Tale irregolarità può essere sanata tramite il ravvedimento operoso.

Informative e news per la clientela di studio

SEMPLIFICATI: REGISTRAZIONE DELLA FATTURA E DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Recentemente è salita agli onori della cronaca una vicenda, del tutto operativa e di interesse diffuso, che attiene la registrazione delle fatture di vendita dei contribuenti che hanno adottato il regime semplificato per cassa, nella variante che conferisce rilevanza alla registrazione dei documenti, con riferimento agli effetti sul relativo reddito da dichiarare ai fini Irpef.

Una prima interpretazione, che imponeva la registrazione delle fatture non prima della data di emissione, aveva allarmato gli operatori in riferimento alle fatture emesse a fine anno; fortunatamente, l'Agenzia delle entrate è ritornata sul tema ammettendo la registrazione del documento alla data di effettuazione indicata sulla fattura.

Il tema delicato

Nell'ambito del regime di contabilità semplificata previsto dall'articolo 18, D.P.R. 633/1972, il comma 5 introduce una soluzione (largamente adottata dai contribuenti) che permette una sorta di deroga al regime di cassa per il regime di contabilità semplificata; qualora si vada a esercitare tale opzione, ciò che rileva nella determinazione del reddito è la registrazione dei documenti, a nulla rilevando gli aspetti finanziari (quindi, con una significativa semplificazione amministrativa). In relazione alle fatture di vendita, il documento si considera emesso quando è veicolato attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), il quale ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data di avvenuta trasmissione.

In tema di registrazione del documento, la conclusione cui è pervenuta l'Amministrazione finanziaria è quella per cui le fatture emesse "a cavallo d'anno" possono essere annotate solo successivamente alla loro trasmissione al SdI.

Pertanto, alla luce del funzionamento della procedura di emissione della fattura elettronica, durante la manifestazione Telefisco 2025 l'Amministrazione finanziaria ha affermato quanto segue: se la fattura datata 31 dicembre viene trasmessa allo SdI l'8 gennaio (si ricorda che il contribuente ha 12 giorni per emettere la fattura rispetto alla data di effettuazione), fino a quella data la fattura non è stata emessa e quindi materialmente non esiste, con l'ovvia conseguenza che prima di tale data non può essere registrato un documento che non esiste.

Tale posizione ha destato preoccupazioni per i risvolti operativi che provoca.

È, infatti, prassi registrare le fatture con riferimento alla data di emissione, pertanto quelle di fine anno (in particolare quelle datate 31 dicembre) nell'esercizio in chiusura, indipendentemente dal fatto che queste saranno poi trasmesse nel nuovo anno (entro 12 giorni dal momento di effettuazione, secondo le indicazioni del D.Lgs. 127/2015).

Sulla base della posizione espressa dall'Agenzia delle entrate durante Telefisco, la determinazione del reddito di tale annualità risulterebbe errato, con conseguente rischio di vedersi contestati i redditi delle annualità pregresse.

Il problema si pone in particolare per il reddito determinato per il periodo d'imposta 2023 che è stato preso a base per le elaborazioni necessarie al fine di determinare i redditi concordati per il biennio 2024-2025; esiste il rischio che il reddito 2023, sulla base dell'interpretazione richiamata, sia errato, con la conseguente errata proposta di reddito concordato per il biennio successivo, con possibile innesco della decadenza di cui all'articolo 22, D.Lgs. 13/2024.

La soluzione "salomonica"

Tale interpretazione ha sollevato un significativo e ragionevole clamore, tanto che da più parti l'Agenzia delle entrate è stata stimolata per una rivisitazione di questa posizione, ammettendo che anche la registrazione del documento alla data della fattura fosse una soluzione ammissibile. Al riguardo, in maniera decisamente repentina, è comparsa una *faq* pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate, datata 13 febbraio 2025, con la quale si riporta il contenuto della risposta fornita in occasione di Telefisco, ma aggiungendo un inciso che lascia maggiore elasticità alla gestione dell'annotazione della fattura: *"Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla "Data" indicata nella sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2"*.

Questo passaggio (che a dire il vero era stato proposto per semplificare la liquidazione dell'Iva, posto che l'imposta addebitata va fatta confluire nel periodo cui si riferisce la data di effettuazione) permette di risolvere alla radice un problema operativo che avrebbe creato non pochi problemi (sui precedenti periodi d'imposta) e non poche complicazioni per il presente e per il futuro (imponendo già per il periodo d'imposta 2024 la necessità di traslare in avanti dei ricavi).



Quindi, in definitiva, la fattura datata 31 dicembre 2024 e inviata allo SdI il successivo 8 gennaio 2025 è emessa in tale ultima data, ma è possibile registrarla anche il 31 dicembre 2024, con conseguente possibilità, per i semplificati che utilizzano il metodo della registrazione, di farla concorrere al reddito 2024.

Informative e news per la clientela di studio

DISTACCHI E/O PRESTITI DI PERSONALE INTEGRALMENTE IMPONIBILI AI FINI IVA: ARRIVANO I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la recente **risposta a interpello n. 38/E/2025** l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sul tema del trattamento Iva dei distacchi e/o prestiti di personale, sulla scorta dell'abrogazione dell'articolo 8, comma 35, L. 67/1988, avvenuta a opera dell'articolo 16-ter, D.L. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. 267/2024.

I punti salienti della vicenda sono i seguenti:

con l'articolo 8, comma 35, L. 67/1988 il Legislatore aveva previsto che *"Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo"*;

con l'ordinanza n. 2385/2019 la Cassazione ha rimesso alla Corte di Giustizia UE il giudizio relativo alla compatibilità delle previsioni indicate nel citato articolo 8, L. 67/1988, al contenuto della Direttiva 2006/112/CE (c.d. *"Direttiva Iva"*), in particolare degli articoli 2 e 6;

con la sentenza causa C-94/19 dell'11 marzo 2020, la Corte di Giustizia UE ha affermato l'incompatibilità di questa disposizione con l'articolo 2, punto 1, Direttiva Iva, contenente l'elenco delle operazioni soggette a Iva, nella parte in cui dispone l'irrelevanza ai fini Iva dei prestiti o dei distacchi di personale.

Al fine di recepire l'orientamento dei giudici comunitari, il Legislatore nazionale con la disposizione indicata in precedenza (articolo 16-ter, D.L. 131/2024) ha quindi disposto l'abrogazione della disciplina introdotta nel lontano 1988, con effetto a partire dai prestiti e dai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 i quali, a partire da tale data, vanno pertanto integralmente assoggettati a Iva anche quando si assiste al riaddebito del puro costo sostenuto dalla impresa distaccante.

Di altrettanto rilievo è poi la disposizione introdotta dal legislatore nazionale con la norma del 2024 in forza della quale sono stati fatti salvi tutti i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2025:

sia adottati in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19 (quindi con integrale assoggettamento a Iva),

che quelli realizzati in conformità all'articolo 8, comma 35, L. 67/1988 (totale esclusione da Iva), per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

Informative e news per la clientela di studio

DIETROFRONT SULLE PRESTAZIONI SANITARIE: CONFERMATO IL DIVIETO FE FINO AL PROSSIMO 31 DICEMBRE 2025

Quella che sembrava una novità assoluta, alla fine, si è "*squagliata come neve al sole*".

Dopo che il Legislatore, con l'approvazione del c.d. Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024), aveva deciso in maniera piuttosto sorprendente di mantenere il divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie solo fino al prossimo 31 marzo 2025, è con la conversione in legge del provvedimento (L. 15/2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 febbraio, che si torna nuovamente alla proroga annuale del divieto come accade da diversi anni a questa parte.

Resterà quindi in vigore per tutto l'anno 2025 il divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti, sulla base delle previsioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 10-*bis*, D.L. 119/2018 e nell'articolo 9-*bis*, D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019.

I soggetti interessati al divieto di fatturazione elettronica



Soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS), in relazione alle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono oggetto di trasmissione al STS (articolo 10-*bis*, D.L. 119/2018 e successive proroghe).

Soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al STS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (articolo 9-*bis*, D.L. 135/2018, e successive proroghe).

Ricordiamo poi, che anche in vigenza dell'attuale divieto di fatturazione elettronica, vi sono tuttavia operazioni consistenti in prestazioni sanitarie che restano comunque soggette a tale obbligo e per le quali, quindi, l'operatore sanitario dovrà provvedere ad emettere e trasmettere allo SdI la fattura in formato elettronico.

Le operazioni da sempre escluse dal divieto di fatturazione elettronica



- prestazioni sanitarie rese a soggetti titolari di partita Iva;
- prestazioni di carattere non sanitario rese a qualsiasi soggetto;
- cessioni di beni, a prescindere dal destinatario delle cessioni stesse;
- prestazioni effettuate nei confronti della P.A..

Informative e news per la clientela di studio

OBBLIGATORIA LA POLIZZA ASSICURATIVA PER GLI AVVENIMENTI CATASTROFALI

Introduzione

La Legge di Bilancio 2024, articolo 1, commi 101-112, della L. 213/2023, stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 (data così stabilita dal Decreto Milleproroghe, tale data slitta ulteriormente al 31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell'acquacoltura), contratti assicurativi a copertura dei danni causati ad alcuni beni da eventi catastrofali.

Per eventi catastrofali si intendono:

- i sismi;
- le alluvioni;
- le frane;
- le inondazioni; e
- le esondazioni.

L'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese.

Sono escluse dall'obbligo le imprese:

- agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 515 e ss., L. 234/2021 (ovvero l'applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità);
- i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, ovvero:

- fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali;
- terreni.

Decreto attuativo

Lo scorso 27 febbraio è stato pubblicato il tanto atteso decreto attuativo sulle polizze catastrofali, Decreto che entrerà in vigore il prossimo 14 marzo.

Sinteticamente vediamo i contenuti del decreto che disciplina:

- le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali;
- le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi;
- i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;
- l'aggiornamento dei valori;

e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'Ivass.

Vediamo nel dettaglio il contenuto del Decreto.

Eventi calamitosi

Tra i primi elementi di chiarezza contenuti nel Decreto occorre citare cosa si intenda per eventi calamitosi, di preciso il decreto individua:

Alluvione, inondazione ed esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Calcolo dei premi assicurativi

Relativamente ai premi assicurativi si prevede che il premio sia determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischio del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i propri beni da calamità naturali ed eventi catastrofici.

I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Il danno indennizzabile e i massimali di indennizzo

Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.

Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

- a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.

Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.



Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Sanzioni

Il Decreto sulle polizze catastrofali non prevede obblighi per le imprese, in particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette, si dovrà infatti tenere conto dell'inadempimento dell'obbligo nell'assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.

Informative e news per la clientela di studio

ANCORA NOVITÀ IN TEMA DI 5.0

Il c.d. "Decreto Milleproroghe" ha integrato la normativa concernente il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti rientranti nel piano di Transizione 5.0, disciplinato dall'articolo 38, comma 2, D.L. 19/2024.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta dopo le recenti innovazioni introdotte dall'articolo 1, commi 427-429, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), **sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.**



Si ricorda che il suddetto credito è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa – che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui si determini una riduzione dei consumi energetici, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure espressamente stabilite.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCO) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.



Sono ammessi al beneficio gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli Allegati A e B annessi alla L. 232/2016, che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Le misure del credito d'imposta di cui ai punti sopra indicati sono rispettivamente aumentate:

- a) al 40% e al 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti effettuati;
- b) al 45% e al 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 15%.

Lo scorso mese sono stati pubblicati copiosi aggiornamenti, senza voler essere esaustivi si segnalano:

<p><i>Faq 2.17</i> - spettanza del beneficio nei casi di contratti di vendita con patto di riservato dominio superiore a 5 anni</p>	<p>Il Ministero precisa che il momento di effettuazione dell'investimento segue le regole di acquisizione dei beni mobili vale cioè la data di consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.</p>
<p><i>Faq 2.18</i> - possesso attestato di conformità/perizia asseverata rilasciata per il credito d'imposta 4.0</p>	<p>Se l'impresa in possesso dell'attestato di conformità/perizia asseverata rilasciata per il credito d'imposta Transizione 4.0 volesse fruire, al posto di tale agevolazione, del <i>bonus</i> Transizione 5.0, non dovrà farsi rilasciare un ulteriore attestazione.</p>
<p>N. 4 <i>faq</i> dedicate alla "Procedura semplificata" per la verifica della riduzione dei consumi energetici</p>	<p>Per i certificatori è stata prevista la possibilità di effettuare le proprie valutazioni su documentazione già esistente (come Regolamenti Europei, norme di settore, migliori tecnologie disponibili) eliminando la necessità di eseguire calcoli specifici sul miglioramento dell'efficienza energetica.</p>
<p>Procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici – rottamazione bene obsoleto</p>	<p>Non è previsto l'obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.</p>
<p><i>Faq 4.18</i> – verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0</p>	<p>Vengono precisate le modalità di verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal Piano Transizione 5.0 nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, quando i beni sono ubicati presso dei siti esterni ("<i>aziende clienti</i>").</p>
<p><i>Faq 4.19</i> – requisiti bene strumentale in "<i>sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe</i>"</p>	<p>Viene precisato che il nuovo bene deve avere la capacità di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche tramite tecnologie più avanzate, a nulla rilevando le dimensioni la potenza o altri elementi tecnici fra bene obsoleto e quello nuovo.</p>
<p>Cumulabilità delle agevolazioni</p>	<p>Vengono numerose informazioni in tema di cumulabilità, in particolare si segnala la possibilità di cumulare il bonus con altre agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse Ue (n. 8.6). La risposta chiarisce che "<i>il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione</i>". Il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo</p>

	sostenuto.
<p><i>Faq 10.1 – attività che generano un'elevata dose di sostanze inquinanti</i></p>	<p>È stata modificata la normativa relativa alle attività che generano un'elevata dose di sostanze inquinanti il cui smaltimento potrebbe causare un danno all'ambiente. Al riguardo è stata aggiornata l'interpretazione sull'eccezione riportata dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, come segue: "... il rispetto del principio del DNSH viene verificato secondo il seguente schema di flusso condizionale:</p> <p>1) il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è "NO", il progetto è ammissibile. Se la risposta è "SI", allora si passa alla verifica condizionale del punto 2;</p> <p>2) i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è "SI", il progetto è ammissibile. Se la risposta è "NO", il progetto di innovazione non è ammissibile.</p> <p>Relativamente alla verifica sul sito industriale (punti 3 e 4);</p> <p>3) il sito industriale produce più del 50 % di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento?</p> <p>Se la risposta è "NO", il progetto è ammissibile. Se la risposta è "SI", si passa alla verifica del punto 4;</p> <p>4) il sito industriale ha superato per più di due anni la soglia PRTR di produzione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento? Se la risposta è "NO", il progetto è ammissibile. Se la risposta è "SI", il progetto è escluso".</p>

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2025 AL 15 APRILE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo 2025 al 15 aprile 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

lunedì 17 marzo

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;

sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

sui redditi di lavoro autonomo;

sulle provvigioni;

sui redditi di capitale;

sui redditi diversi;

sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2025 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.

Versamento saldo Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2024, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento del saldo Iva annuale può anche essere effettuato entro il 30 giugno 2025 con maggiorazione degli interessi.

Certificazione unica

Scade il termine per la consegna al percipiente da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, redditi diversi, provvigioni e locazioni brevi 2024.

Cupe

Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2024 dalle società di capitali.

Comunicazione opzioni articolo 121, D.L. 34/2020, per interventi edilizi

Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2024 oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

martedì 25 marzo

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

lunedì 31 marzo

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

Credito di imposta spese di pubblicità

Scade oggi il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2025.

FIRR

Scade oggi il termine del versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto dei propri agenti relativo al 2024.

martedì 15 aprile**Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference S.p.a.
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE

Luca Caramaschi

SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati,
cambi di indirizzo, ecc..

Tel. 045/8201828 fax 045/502430

e-mail: info@euroconference.it

REDAZIONE

Per informazioni su contributi, articoli e argomenti
trattati

e-mail: circolari@euroconference.it

SITO INTERNET

Per informazioni e ordini:

www.euroconference.it/editoria

Autorizzazione del Tribunale di Verona
n.1449 del 29 giugno 2001

Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

ISSN: 2039-9650

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Mensile

Vendita esclusiva per abbonamento

Pubblicazione diffusa per e-mail

ABBONAMENTO ANNUALE 2025

Euro 180 Iva esclusa

Eventuali numeri non pervenuti devono essere
reclamati via mail al servizio clienti non appena
ricevuto il numero successivo

Per i contenuti di "Circolare mensile per l'impresa" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.